



Liceo Classico, Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate

Sede centrale: Via G. Galilei, 4 – 73100 Lecce - Tel +39 0832351724 - Fax +39 0832220161

Sezione associata: Via Marinelli, 8 - 73018 - Squinzano (LE) - Tel./Fax +39 0832782202

Sede succursale: Via Salesiani, 1 – 73100 Lecce – Tel +39 08321830637

Mail: lepc13000n@istruzione.it - Web: <https://www.liceovirgilio.edu.it/>

Circolare n. 154/2025

Lecce, 3 aprile 2025

Ai Sig.ri Docenti

Ai rappresentanti degli Alunni

Ai rappresentanti dei Genitori

Al sito Web dell'Istituto

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

Oggetto: Convocazione Consigli di classe aprile 2025

Si comunica che a partire da **lunedì 7 aprile 2025**, sono convocati, presso le due sedi del Liceo, per la durata di tre quarti d'ora e chiusi nei primi 30 minuti, i Consigli di classe con il seguente O.d.G. e secondo l'allegato calendario:

Prima fase (solo Docenti):

1. Analisi situazione didattico-disciplinare della classe e verifica della programmazione
2. Verifica/aggiornamento progettazione didattica PEI, PDP, PFP
3. Esiti ulteriori attività di recupero non valutate nei Consigli di classe di febbraio
4. Compilazione schede valutazione intermedia pentamestrale
5. Mobilità internazionale (classi interessate)
6. Modifiche al Curricolo di Educazione civica ed ai criteri di attribuzione del Credito scolastico (Leggi 150/2024 e 21/2025 – vedi schede allegate)
7. Esame di Stato (classi quinte): coordinamento attività inerenti all'Esame di Stato – Lettura ed analisi dell'O.M. del 31/3/2025 AOOGABMI 67

Seconda fase (aperta ai rappresentanti dei genitori e degli alunni):

1. Analisi situazione della classe: interventi della componente genitori e studenti
2. Informazioni sull'Esame di Stato

Su delega del Dirigente Scolastico presiedono la seduta i Docenti Coordinatori di classe che cureranno la verbalizzazione e la corretta compilazione della pagellina, relativa alla valutazione intermedia, che sarà oggetto di confronto con i genitori nell'incontro scuola-famiglia previsto per il 14 aprile p.v.

Per ciò che attiene alle modalità di compilazione e di consegna delle pagelline, si specifica quanto segue:

- le pagelline, da compilare in formato cartaceo nel corso dei Consigli di classe, potranno essere ritirate dal Docente Coordinatore presso l'Ufficio didattica;
- nella compilazione delle pagelline si avrà cura di riportare, nella sezione "Osservazioni", il numero delle assenze, solo qualora questo possa essere molto vicino alla soglia massima dei cinquanta giorni e, quindi, possa compromettere l'ammissione allo scrutinio finale;
- le pagelline saranno consegnate nel corso dell'incontro scuola-famiglia del 14 aprile p.v. dal Docente Coordinatore che riconsegnerà all'Ufficio didattica la copia della pagellina firmata dal genitore.

Tutti i Docenti che non lo avessero già fatto sono invitati ad aggiornare la sezione del registro elettronico relativa al recupero carenze, già valutato nei Consigli di classe del mese di febbraio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Dario CILLO

SEDE DI LECCE

Lunedì 7 aprile 2025

15.00 - 15.45	1M
15.45 - 16.30	2M
16.30 - 17.15	3M
17.15 - 18.00	4E
18.00 - 18.45	5E

Martedì 8 aprile 2025

15.00 - 15.45	1N
15.45 - 16.30	2N
16.30 - 17.15	1P
17.15 - 18.00	2P
18.00 - 18.45	3P
18.45 - 19.30	5P

Mercoledì 9 aprile 2025

15.00 - 15.45	3A
15.45 - 16.30	4A
16.30 - 17.15	5A
17.15 - 18.00	3N
18.00 - 18.45	4N
18.45 - 19.30	5N

Giovedì 10 aprile 2025

15.00 - 15.45	3L
15.45 - 16.30	4L
16.30 - 17.15	5L
17.15 - 18.00	3O
18.00 - 18.45	4O
18.45 - 19.30	5O

Venerdì 11 aprile 2025

15.00 - 15.45	1L
15.45 - 16.30	2L
16.30 - 17.15	1O
17.15 - 18.00	2O
18.00 - 18.45	1A
18.45 - 19.30	2A

SEDE DI SQUINZANO

Lunedì 7 aprile 2025

15.00 - 15.45	IA
15.45 - 16.30	IIA
16.30 - 17.15	IIIA
17.15 - 18.00	IVA
18.00 - 18.45	IC
18.45 - 19.30	IIC

Mercoledì 9 aprile 2025

15.00 - 15.45	IB
15.45 - 16.30	IIB
16.30 - 17.15	IIIB
17.15 - 18.00	IVB
18.00 - 18.45	VB

Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dalla Legge 1 ottobre 2024, n. 150, art. 1, c.1, lettere c) e d).

Art. 13 (Ammissione dei candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.
2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
 - b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;
 - c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
 - d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. **Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.** Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. **Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.** (...)
3. Sono equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.
4. Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

Art. 15 (Attribuzione del credito scolastico)

1. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
 2. Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.
- 2-bis. Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.***
3. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Legge 20 agosto 2019, n. 92, recante: «Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2019, n. 195, come modificata dalle leggi 1 ottobre 2024, n. 150 (art.1, c. 3) e 17 febbraio 2025, n. 21 (art.2, c. 1)

Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento)

1. In attuazione dell'articolo 2, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le seguenti tematiche:

- a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
- b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;
- c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5;
- d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
- e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
- f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
- g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
- h) formazione di base in materia di protezione civile;
- h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e pianificazione previdenziale, anche con riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione del denaro e alle nuove forme di economia e finanza sostenibile;

h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis) del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi.

2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza **attiva e solidale** e l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.